



# COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI  
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 14 del 14-01-2026**

**ORIGINALE**

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI**

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità territoriale nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- tali provvedimenti sono finalizzati alla tutela dell'integrità fisica della popolazione e alla prevenzione di situazioni di rischio connesse a comportamenti potenzialmente pericolosi;

CONSIDERATI i recenti e tragici eventi, da ultimo, verificatisi in un locale pubblico della località turistica svizzera di Crans-Montana che hanno evidenziato come l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in ambienti chiusi o affollati possa determinare, anche in modo accidentale e involontario, situazioni di grave pericolo per le persone;

RITENUTO necessario e urgente, in via preventiva, vietare l'utilizzo di fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici su tutto il territorio comunale, al fine di evitare rischi di incendio, panico, lesioni personali e danni al patrimonio;

DATO ATTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante;

PRESO ATTO della preventiva comunicazione prot. n. 2087 del 13.02.2026 al Prefetto di Chieti del preliminare del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 54 del TUEL;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 659 e 703 del Codice Penale,

## ORDINA

per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse:

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato: nei locali pubblici siti sul territorio comunale, è vietato l'utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici,

## DISPONE CHE:

- la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono tenute, per quanto di competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza;
- la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sia consultabile sul sito internet del Comune [www.comune.lanciano.chieti.it](http://www.comune.lanciano.chieti.it), e diffusa a mezzo stampa e sul sito web istituzionale e sui social dell'Ente nonché comunicata alla Giunta Comunale, al Consigliere Comunale incaricato per lo studio e la collaborazione nella materia dei grandi eventi e delle manifestazioni e alle Associazioni di categoria;
- la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC a: Prefettura di Chieti, Comando di Polizia Locale di Lanciano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Questura di Chieti, Commissariato Polizia di Stato di Lanciano, Comando Stazione Carabinieri di Lanciano e Comando della Guardia di Finanza;
- a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare, far osservare e rispettare il presente provvedimento.

La presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni, residenze e i domicili.


## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo" e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, a norma del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i..

In ordine al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, formulato ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 /2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 213/2012.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI e ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dott.ssa Gabriella CALABRESE



IL SINDACO  
Avv. Filippo Paolini

